

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 212
***“Indennità a favore degli agricoltori delle zone svantaggiate
 diverse da quelle montane”***

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR, abroga il Regolamento (CE) 1257/1999, che rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007 - art. 36 lettera a) paragrafo (i), articolo 37, articolo 94 comma (3) e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 reca disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - allegato II, paragrafo 5.3.2.1.1 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione di 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie su sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014.
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 che integra recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 – Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- D.M. prot. n. 162 del 12.01.2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020
- D.M. prot. n. 180 del 23 gennaio 2015 – Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, pubblicato in G.U. n. 69 del 24 marzo 2015
- D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 – disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- D.M. prot. n. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020;
- Circolare AGEA n. 56 del 6 dicembre 2011 Regg. CE n. 73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 – Criteri e modalità per il calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare in seguito all'aggiornamento (refresh) del SIPA-SIG sulle domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie a partire dal 2010
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- Circolare AGEA n. 541 del 31 marzo 2015 ad oggetto: "Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2015

- Decreto Regionale Dirigenziale n. 68 del 18 aprile 2008, pubblicato sul BURC del 29 aprile 2008 – numero speciale ad oggetto “ Attuazione del PSR – Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007 – 2013 – Approvazione delle disposizioni generali e dei bandi di attuazione delle misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali (211, 212, 214 – con esclusione delle azioni e2,- f2, 215,225) – Apertura dei termini di adesione” Campagna 2008.
- Decreto Regionale Dirigenziale n. 56 del 19 dicembre 2008, pubblicato sul BURC n. 2 del 12 gennaio 2009, ad oggetto: “Definizione delle violazioni e dei livelli di gravità, entità e durata per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali, in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008”.
- Decisione n n. Ref. Ares (2014) 4301265 del 19.12.2014 della Commissione Europea di approvazione della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 ver. 10;
- il D.M.n° 180 del 23 gennaio 2015 – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, pubblicato in GU n. 69 del 24 marzo 2015.

2. Dotazione finanziaria

Per dotare la misura in questione delle risorse necessarie, questa Amministrazione procede alla apertura del bando di partecipazione utilizzando fondi provenienti dalla programmazione 2007 – 2013, avviando ulteriori procedure di rimodulazione finanziaria; solo in caso di approvazione di detta rimodulazione sarà possibile procedere, dopo le dovute istruttorie, al pagamento dei premi per l'annualità 2015 delle istanze utilmente inserite in graduatoria.

Viceversa, in caso di mancata approvazione della ulteriore rimodulazione finanziaria del PSR 2007-2013 che verrà proposta, non sarà possibile procedere al pagamento del premio per l'annualità corrente, e, dunque, nessun corrispettivo finanziario potrà essere riconosciuto ai richiedenti che non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti della Regione che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo;

3. Finalità della Misura e tipologie di intervento

Il sostegno alle zone svantaggiate diverse da quelle montane mira a:

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere comunità rurali vitali;
- garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale e dell'ambiente.

La misura prevede la corresponsione di un premio diretto al reddito degli agricoltori con azienda ubicata nelle zone svantaggiate, come classificate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della Direttiva 75/268/CEE ed incluse nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, nonché ai sensi degli artt. 19 e 20 del Reg. CE n. 1257/99 ed incluse nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.

4. Ambiti territoriali di attuazione

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone montane come classificate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 e 5 della Direttiva 75/268/CEE.

5. Soggetti beneficiari dell'intervento

Gli aiuti previsti dalla Misura sono concedibili a imprenditori agricoli singoli o associati che conducono una SAU di almeno 0,2 ettari in aree definite svantaggiate e che si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno 5 anni, fermo restando le successive disposizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1310/2013, ed a rispettare il regime di condizionalità vigente ai sensi del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2015, nelle more della definizione della deliberazione regionale.

Possono partecipare sia gli imprenditori che si trovano in fase di impegno, sia nuovi aderenti a condizione che gli impegni assunti siano mantenuti per 5 anni a decorrere dal pagamento della presente annualità, in quanto il presente bando utilizza soldi vecchi e regole vecchie (old rules old money).

I nuovi aderenti inoltre, potranno ricevere decurtazioni dell'indennità o assumere impegni e obblighi diversi, a decorrere dal 2016, a seconda delle modalità di approvazione della nuova misura nel PSR Campania 2014-2020.

Le società possono accedere alla misura per i terreni propri e/o dei soci, acquisiti in disponibilità a mezzo affitto registrato o usufrutto.

6. Requisiti di ammissibilità

I soggetti destinatari degli aiuti previsti dalla presente misura e che intendono presentare domanda per la campagna in corso, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale/anagrafico, così come indicato nelle disposizioni generali.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale/anagrafico costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.

Fatta salva l'approvazione delle procedure di rimodulazione finanziaria del PSR Campania 2007 – 2013 per poter accedere ai pagamenti previsti per l'annualità 2015 i richiedenti, così come individuati al punto 5, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- coltivare una SAU di almeno di 0,2 ettari in zone classificate svantaggiate diverse da quelle montane in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, contratto per atto pubblico o per scrittura privata registrata di affitto). Nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni.

Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente bando è escluso il comodato d'uso.

- essere in possesso di partita IVA;
- essere iscritto nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) - Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole. Sono esclusi da tale obbligo le aziende di cui al comma 3, art. 2 della legge 25.03.1997, n. 77, ossia le aziende con un volume d'affari annuo non superiore ad euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. In caso di esenzione, il CAA è tenuto a verificare, all'atto della presentazione della domanda, la mancata compilazione del Quadro RD della dichiarazione di redditi 2014.

Nel caso di richiesta di indennità riferita a superfici a pascolo, queste sono concesse solo per quelle superfici con un carico di bestiame compreso tra un minimo di 0,5 UBA/ha/Anno (UBA = Unità di Bestiame Adulto) ed un massimo di 3 UBA/ha/Anno, anche nel caso di superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori.

Le indennità compensative relative a superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori ai fini di pascolo, possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno, che devono garantire la disponibilità di una SAU aziendale minima di 0,2 ha ed il rispetto del carico minimo e massimo sopraindicato.

I capi di bestiame utili ai fini del calcolo dell'indennità compensativa ed i relativi coefficienti di conversione in UBA, così come riportati nell'allegato II del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014, sono indicati nella seguente tabella:

Bovini ed equini con età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini con età superiore a 2 anni	1 UBA
Equini con età superiore a 6 mesi	1 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

Qualora in azienda, in relazione alla superficie pascolabile, sia presente un carico di bestiame da pascolo superiore al carico massimo ammissibile di 3 UBA/ha, l'azienda può essere ammessa a beneficiare dell'indennità solo in presenza di una superficie aziendale investita a colture foraggere che giustifichi il mantenimento dell'ulteriore UBA in azienda senza ricorrere al pascolamento.

Il certificato di fida pascolo rilasciato dal comune, come tutti gli altri titoli di possesso, deve essere presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda.

I beneficiari titolari di allevamenti zootecnici e di superfici pascolabili sono tenuti a conservare in azienda la documentazione prodotta ai sensi degli artt. 41, 42 e 43 del Regolamento di polizia veterinaria di cui al DPR n. 320/54 e ad esibirla in fase di controllo.

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando;
- presentate con modalità non conformi a quanto previsto dal bando;
- presentate oltre i termini previsti dal bando.

7. Regime di incentivazione (Intensità di aiuto e Importo massimo finanziabile)

L'intensità dell'aiuto concedibile è di Euro 150/ha di SAU, per anno, limitatamente alla parte di superficie aziendale ricadente nelle zone definite montane.

Nel caso di aziende aventi superfici superiore a 50 ha di SAU ricadenti in zone svantaggiate, l'entità del premio è ridotta del 50% e pertanto è pari ad Euro 75/ha; tale riduzione si applica alle sole superfici eccedenti il limite di 50 ha.

L'erogazione dell'indennità è annuale ed è, ad ogni campagna, subordinata all'apertura del bando, alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento relativa alla misura, alla disponibilità finanziaria ed alla posizione del beneficiario nella graduatoria regionale, mentre il rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda di adesione permane per tutti i cinque anni.

Qualora, a seguito dell'abrogazione delle direttive e delle decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone montane e/o svantaggiate, una azienda non dovesse più ricadere nell'ambito di una zona definita svantaggiata, decade il diritto al premio ed il beneficiario non ha nulla a pretendere in merito all'impegno assunto, che permane, di mantenere l'attività agricola per cinque anni.

8. Criteri di selezione

In caso in cui, a seguito di rimodulazione, la dotazione finanziaria risultasse insufficiente a coprire il fabbisogno finanziario delle istanze pervenute, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte:

<i>Priorità e coefficienti di valutazione</i>				
DESCRIZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
UBICAZIONE AZIENDALE	A		B	C=AxB
zona d'intervento inclusa - almeno per il 20% - in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)	20	Ricade	1	
		Non ricade	0	

zona d'intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali nazionali e regionali	20	Ricade	1	
		Non ricade	0	
zona d'intervento classificata come svantaggiata ai sensi dell'art. 3, paragrafi 4 e 5, della Direttiva 75/268/CEE.	10	Ricadenti per almeno il 50%	1	
		Ricadenti per meno del 50%	0	
REQUISITI DEL RICHIEDENTE				
L'imprenditore agricolo ha superato i 40 anni di età ¹ al momento della presentazione della domanda.	20	Si	0	
		No	1	
L'impresa è condotta da donne ² al momento della presentazione della domanda.	15	Si	1	
		No	0	
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE				
aziende aderenti contestualmente alla misura 214	5	si	1	
		no	0	
aziende aderenti contestualmente alla misura 215	5	si	1	
		no	0	
aziende aderenti contestualmente alla misura 216	5	si	1	
		no	0	

¹ Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbiano superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

² Sono considerate condotte da donne:

- le società semplici e di persone, la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

A parità di punteggio sarà data precedenza alle domande presentate dalle aziende con superfici aziendali inferiori..

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

9. Modalità e termini di presentazione delle domande

Fatta salva l'approvazione delle ulteriori procedure di rimodulazione finanziaria del PSR Campania 2007 – 2013, il pagamento degli importi per l'annualità 2015, è subordinato alla presentazione della domanda in risposta al presente bando.

La presentazione delle domande di aiuto/ pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul portale Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Per poter presentare la domanda, occorre procedere all'aggiornamento e alla conservazione del fascicolo aziendale nonché di tutta la documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei Soggetti attuatori degli interventi pubblici.

Le domande per l'anno 2015 devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN entro le ore 24,00 del **15 maggio 2015**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le stesse entro il **9 giugno 2015**, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo a decorrere dal 16 maggio compreso.

Le domande pervenute oltre il 9 giugno 2015 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 15, par. 2 del Reg. (UE) 809/2014, il termine per la presentazione di una "domanda di modifica è il 1 giugno 2015; la presentazione delle istanze di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 oltre il termine del 1 Giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2014.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2014, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 possono essere presentate sino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulla domanda.

Le domande di revoca pervenute successivamente alla comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione contestuale da parte del richiedente della stessa, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA.

Non sono ricevibili:

- le domande presentate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico (SIAN).
- domande rilasciate attraverso il portale SIAN oltre le suindicate date;

All'atto di inserimento dell'istanza nel portale SIAN si avvia l'istruttoria automatizzata della domanda di pagamento. In tale fase il portale incrocia le informazioni inserite nel modello di domanda con quelle presenti nel fascicolo e nel SIGC; in caso di esito positivo la domanda viene informaticamente inviata al pagamento, previa autorizzazione da parte della Regione.

Il produttore non deve presentare alcun cartaceo ai Servizi Territoriali Regionali competenti per territorio (ex STAPA-CePICA).

Qualora l'istruttoria automatizzata non generi un esito positivo, l'iter procedimentale prevede la risoluzione delle stesse da parte dei Servizi Territoriali Regionali competenti per territorio (ex STAPA-CePICA), che ne ricevono comunicazione da parte di AGEA.

A titolo di esempio, si riportano di seguito alcune possibili casistiche per le quali si procede con la suddetta istruttoria da parte dei Servizi Territoriali Regionali :

- istanze per le quali il sistema, pur consentendo il pagamento, ha generato uno scostamento di superficie compreso tra il 3% ed il 20%;
- istanze con superficie a pascolo per le quali il sistema individua un carico di bestiame superiore a 3 UBA/HA ed inferiore o uguale a 4 UBA/HA.
- Istanze per cui il sistema informatico rileva delle anomalie.

In merito a tutte le domande di pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti comunitari, ogni controversia relativa alla loro validità, interpretazione, esecuzione è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato nella G.U. del 27/02/2007 e s.m.i., che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

10. Documentazione e dichiarazioni

Sul modello informatico della domanda, il rappresentante legale dell'impresa sottoscrive, a pena di inammissibilità della domanda:

1. di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
2. di avere preso visione del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Regione Campania 2007/2013, nonché del contenuto, degli obblighi e delle prescrizioni della misura 212, presenti nel bando regionale di attuazione;
3. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente domanda;
4. che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
5. di impegnarsi a mantenere, per almeno cinque anni dalla data dall'erogazione dell'ultimo pagamento previsto, la documentazione relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli.

Inoltre il soggetto beneficiario deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 dello stesso:

6. che la documentazione relativa alla disponibilità delle superfici aziendali o del bestiame oggetto dell'aiuto, i certificati catastali delle particelle interessate alla Misura o visure catastali delle stesse sono conformi a quanto previsto dal

programma e alle disposizioni attuative del bando e risultano presenti nel fascicolo aziendale appositamente costituito e aggiornato;

7. che i contratti relativi alla disponibilità dei fondi risultano registrati a norma di legge
8. che i contratti dei terreni oggetto di aiuto presenti nel fascicolo sono comprensivi dell'autorizzazione da parte del comproprietario a presentare la domanda per la misura in oggetto.
9. di disporre, per l'intera durata dell'impegno assunto dell'azienda per la quale si richiede l'aiuto in base ad un diritto reale di godimento e debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto;
10. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
11. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per gravi reati contro la Pubblica Amministrazione quali i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), corruzione, oltre i delitti di partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.);
12. di essere esonerato dalla iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) - Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole; Le aziende con un volume d'affari annuo non superiore ad euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli devono presentare ai CAA al momento della presentazione della domanda copia della dichiarazione dei redditi 2014 dalla quale si evince la mancata compilazione del quadro RD.

Il rappresentante legale dell'impresa, tra le altre voci riportate sul modello di informatico della domanda, dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici.

L'eventuale documentazione obbligatoria integrativa da presentare all'atto di inserimento dell'istanza su portale SIAN, pena l'inammissibilità, è riportata nel sottoelencato prospetto:

- Per le ditte individuali, le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 4 e 5 della circolare AGEA del 31 marzo 2015. Le aziende con un volume d'affari annuo non superiore ad euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli devono presentare ai CAA al momento della presentazione della domanda copia della dichiarazione dei redditi 2014 dalla quale si evince la mancata compilazione del quadro RD.
- Per le società:
 - a) Elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
 - b) Statuto ed atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni.
 - c) Copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
 - d) le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 3 e 5 della circolare AGEA del 31 marzo 2015.

11. Impegni del beneficiario

Per l'ottenimento dell'indennità il richiedente s'impegna a rispettare le seguenti condizioni:

- proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni a decorrere dal pagamento dell'indennità compensativa per la campagna 2015;
- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per la regione Campania ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

12. Controlli

Come detto al paragrafo 9, all'atto della presentazione dell'istanza di pagamento sul portale SIAN si avvia l'istruttoria automatizzata della domanda di pagamento. In tale fase il portale incrocia le informazioni inserite nel modello di domanda con quelle presenti nel fascicolo e nel SIGC, ed in particolare AGEA procede automaticamente al controllo dei sotto elencati punti:

- l'eventuale inserimento della stessa particella richiesta a premio da parte della società e contestualmente dal socio conduttore;
- il requisito di ammissibilità relativo alla coltivazione della superficie minima di 0,2 ettari;
- il titolo di possesso;
- il possesso di partita IVA;

- il rispetto del carico di bestiame compreso tra un minimo di 0,5 UBA/ha/Anno ed un massimo di 3 UBA/ha/Anno;
- la verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi INPS per sé e per i dipendenti verrà eseguita automaticamente dall'AGEA tramite il supporto del SIGC.

I controlli sopra elencati sono effettuati da AGEA anche per le eventuali istanze di pagamento che dovessero essere istruite dagli STAPA-CePICA provinciali.

AGEA inoltre provvederà ai controlli relativi alla Demarcazione tra I e II pilastro, così come precisato al Paragrafo 17 – Demarcazione - della Circolare AGEA n. 541 del 31 marzo 2015

L'Amministrazione Regionale procede, invece, a svolgere i controlli relativi ai punti 10 e 11 del precedente articolo 10, nonché quelli inerenti l'iscrizione alla CCIAA competente per territorio con vigenza.

Solo al termine dei controlli dell'AGEA e dell'Amministrazione Regionale si procederà, in caso di esito positivo, all'erogazione del contributo.

Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo (nel 100% del numero delle domande presentate) che a campione, in loco (sul 5% delle domande) da effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e del rispetto dei relativi impegni assunti dagli interessati.

I controlli amministrativi, in situ ed in loco sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

Le attività di controllo sono condotte in conformità a tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni.

13. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

In caso di decadenza parziale dal beneficio e qualora quest'ultimo non provveda alla restituzione di quanto dovuto nei tempi stabiliti, fatto salvo l'obbligo di restituzione degli importi, l'AGEA potrà compensare le somme nell'annualità successiva.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

14. Sanzioni, riduzioni ed esclusioni

Con la firma apposta in calce alla domanda ed alla dichiarazione sostitutiva, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.